

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 25/386:

Proclamazione, in data 1° ottobre 2025 (atto acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), da parte della Segreteria generale della Confederazione sindacale Cobas, di uno sciopero generale nazionale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutte le categorie pubbliche e private, a seguito delle operazioni di blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla, avvenuto il 1° ottobre 2025, da parte della marina militare israeliana. Indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 146 del 1990, del 2 ottobre 2025, per mancato rispetto del termine di preavviso ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni (rel. Bellocchi)
(Pos. 3002/25)

(Seduta del 21 ottobre 2025)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera**:

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato, in data 1° ottobre 2025 (atto acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025 data), ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, dalla Confederazione sindacale COBAS per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, a seguito del blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana, avvenuto il 1° ottobre 2025;

PREMESSO CHE

la giornata del 3 ottobre 2025 è stata interessata dai seguenti scioperi generali:

- sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato, in data 18 settembre 2025 (acquisito al protocollo in pari data), dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale SI COBAS, per l'intera giornata del 3 ottobre 2025;
- sciopero generale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 1° ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalla Confederazione sindacale CGIL per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutti i settori pubblici e privati;
- sciopero generale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 1° ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalla Segreteria

nazionale dell'Organizzazione sindacale USB per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutti i settori pubblici e privati;

- sciopero generale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 1° ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali CUB e SGB per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutti i settori pubblici e privati;
- sciopero generale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 1° ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale COBAS per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutti i settori pubblici e privati;
- sciopero generale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 1° ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale CIB UNICOBAS per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutti i settori pubblici e privati;
- sciopero nazionale ex art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 proclamato, in data 2 ottobre 2025 (acquisito al protocollo in data 2 ottobre 2025), dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale COBAS SARDEGNA, per l'intera giornata del 3 ottobre 2025, riguardante tutto il personale dirigente, docente e ATA del Comparto scuola;

con riferimento allo sciopero generale del 3 ottobre 2025, proclamato dall'Organizzazione sindacale SI COBAS, la Commissione è intervenuta in data 26 settembre 2025, con indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, invitando il soggetto sindacale ad escludere dall'astensione i servizi pubblici essenziali interessati dalle consultazioni elettorali regionali in Valle d'Aosta, Marche e Calabria, limitatamente ai bacini di utenza indicati dall'Autorità, in conformità alla legge e alle discipline di settore, e a voler confermare le esclusioni dei settori interessati da astensioni precedentemente proclamate a livello locale o nazionale (così come annunciate nell'atto di proclamazione e indicate nel provvedimento della Commissione). Il sindacato SI COBAS, con nota del 26 settembre 2025, ha riformulato la proclamazione di sciopero generale, in adeguamento a quanto indicato dalla Commissione;

con riferimento allo sciopero generale del 3 ottobre 2025, proclamato dalla Confederazione sindacale COBAS, la Commissione è intervenuta in data 2 ottobre 2025, con indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990, segnalando la violazione del termine minimo di preavviso ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, non ritenendo sussistenti i casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, di cui all'art. 2, comma 7, della citata legge, invocati dal sindacato, riservandosi l'accertamento di ogni altra violazione a seguito all'apertura del procedimento di valutazione nei confronti dell'Organizzazione sindacale proclamante;

l'invito della Commissione è rimasto privo di riscontro;

nell'arco temporale compreso tra i 10 giorni antecedenti e quelli successivi allo sciopero generale del 3 ottobre 2025, risultano essere stati precedentemente proclamati ed effettuati i seguenti scioperi:

Trasporto aereo: scioperi locali, nazionali e di rilevanza nazionale proclamati per il giorno 26 settembre 2025, indicati nella seguente tabella:

26.09.2025	24.07.2025	Fiom Cgil (Roma)	Moditech (presso Fiumicino)
26.09.2025	04.08.2025	Uiltrasporti (Segr. Naz.)	VOLOTEA
26.09.2025	25.08.2025	Flai Ts (Segr. Prov Milano)	Airport Handling presso Malpensa e Linate
26.09.2025	25.08.2025	FILT Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl (Segr. Reg. Lombardia)	Airport Handling presso Malpensa e Linate
26.09.2025	01.08.2025	CUB Trasporti (Segr. Naz.)	Aziende associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering, Assologistica, Fairò
26.09.2025	28.08.2025	Flai Ts (Segr. Naz.)	Aziende associate Assohandlers
26.09.2025	29.08.2025	Fit Cisl (Segr. Reg. Veneto)	Save presso Aeroporto Venezia Marco Polo
26.09.2025	02.09.2025	Cub Trasporti (Lombardia)	Airport Handling (Linate e Malpensa)
26.09.2025	02.09.2025	Cub Trasporti (Lombardia)	Alha Airport (Malpensa)
26.09.2025	01.09.2025	Ugl Ta (Segreteria Regionale Sardegna)	Sogaersecurity presso scalo di Cagliari
26.09.2025	09.09.2025	Cub Trasporti (Lombardia)	Malpensa Logistica Europa

Trasporto pubblico locale

Scioperi locali indicati nella seguente tabella:

24.09.2025	08.09.2025	Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl	Conerobus
25.9.2025	04.09.2025	SGB	MOM s.p.a. (Treviso)
6.10.2025	16.09.2025	Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Fna	CSC Mobilità Latina
6.10.2025	12.09.2025	Ugl	ATI Fidente/Miorelli/B&B presso AMT Genova
7.10.2025	31.07.2025	USB	BUSITALIA SITA NORD s.r.l. (Perugia, Terni, Spoleto)
10.10.2025	09.09.2025	SUL	ATAC Roma
10.10.2025	12.09.2025	Orsa e Usb	ATAC Roma

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Comando provinciale di Cuneo/Fisi (Segreteria Nazionale). Proclamazione, in data 27 agosto 2025, di uno sciopero, per il giorno 26 settembre 2025, articolato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, riguardante tutto il personale del Comando provinciale VVF di Cuneo;

Comando provinciale Vvf di Brescia/Confisal (Segreteria Provinciale Vvf Brescia). Proclamazione, in data 9 settembre 2025, di uno sciopero, per il giorno 9 ottobre 2025, articolato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, riguardante tutto il personale del Comando provinciale Vvf di Brescia.

Appalti ferroviari

Coopservice Scdpa/Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confisal (Segreterie regionali Lazio). Proclamazione, in data 16 settembre 2025, di uno sciopero del personale dipendente della Società Coopservice Scdpa (appalto Trenitalia S.p.A.- Regione Lazio), per il giorno 8 ottobre 2025 (prima metà del turno lavorativo).

Consorzio Stabile Cmf presso appalto Roma Parco Prenestino Lotto I.c. Notte/Filt Cgil, Fit Cisl (Segreterie regionali Lazio). Proclamazione, in data 18 settembre 2025 (atto pervenuto in pari data), di uno sciopero del personale dipendente della Società Consorzio Stabile Cmf presso appalto Roma Parco Prenestino Lotto I.c. Notte, per il giorno 2 ottobre 2025 (mezzo turno per ogni turno di lavoro);

Sanità

Sanità Regione Lazio/ Cobas Lavoro privato (Segreteria regionale Lazio) Proclamazione, in data 17 settembre 2025, di uno sciopero, articolato sull'intero turno di lavoro ricadente nella giornata del 7 ottobre 2025, riguardante il personale dipendente delle imprese appaltatrici di servizi amministrativi presso le Asl e le Aziende Ospedaliere della Regione Lazio (sportelli Cup, uffici amministrativi, centrali operative e centralini), nonché operanti presso il servizio regionale di prenotazione Recup;

Istituti di Vigilanza

Comparto Vigilanza privata Provincia di Como/Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs (Segreterie provinciali di Como). Proclamazione, in data 4 settembre 2025, di uno sciopero riguardante il personale della Vigilanza privata operante nella Provincia di Como per la giornata del 26 settembre 2025;

Pulizia e Multiservizi

Società A.N.M. Appalto lotto 2 Metro Napoli Euro Global servizi grandi appalti/Cub Trasporti (Segreteria Regionale della Campania). Proclamazione, in data 5 settembre 2025, di uno sciopero riguardante il personale della Società A.N.M. lotto 2 Metro Napoli per la giornata del 25 settembre 2025;

CONSIDERATO CHE

la Confederazione sindacale COBAS non ha ottemperato all'invito formulato dalla Commissione in data 2 ottobre 2025;

l'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990 introduce un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista per le astensioni incidenti sui servizi pubblici essenziali e, come tale, ha un carattere speciale e non può essere applicata oltre i casi da essa espressamente previsti;

tali considerazioni sono state condivise dalla Corte costituzionale che, sin dalla sentenza 28 maggio-10 giugno 1993, n. 276, ebbe modo di riconoscere che l'esimente in esame ha carattere tassativo ed *“eccettuati i due casi previsti dall'art. 2, comma 7, lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è sempre e incondizionatamente soggetto all'obbligo di preavviso non inferiore a dieci giorni”*;

il caso di «astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale», secondo il consolidato orientamento della Commissione, ricorre solo allorché lo sciopero si renda necessario a contrastare eventi che mettano a rischio la stessa tenuta del sistema democratico istituito dalla Costituzione (cfr. Delibera n. 99/78 dell'11.2.1999, nel senso che la deroga *“faccia principale riferimento ad ipotesi di sovvertimento violento – o pericolo di sovvertimento violento – dell'ordinamento statale da parte di soggetti o poteri usurpatori”*; Delibera n. 06/495 del 19.9.2006: *“situazioni di eccezionale gravità tali da mettere in pericolo le istituzioni democratiche”*; Delibera n. 2032 del 27.2.2020, invoca *“i cardini dell'assetto costituzionale, difendibili con immediatezza – come, ad esempio contro un colpo di Stato ovvero in caso di pericolo di sovvertimento violento”*);

il caso di «astensione dal lavoro di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori» si riferisce a eventi lesivi occorsi ai lavoratori nello svolgimento delle loro prestazioni e, perciò, in ipotesi imputabili al datore di lavoro mentre, nel caso di specie, manca il nesso di causalità con lo svolgimento di prestazioni lavorative;

per le ragioni sopra esposte, la proclamazione dello sciopero *de quo* non integra i casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990;

CONSIDERATO, altresì, CHE

il principio della rarefazione oggettiva, previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificato dalla legge n. 83 del 2000, ha la finalità di evitare che scioperi troppo ravvicinati nel tempo, e incidenti sul medesimo bacino di utenza, possano pregiudicare oltremodo i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, poiché un addensamento eccessivo del numero di scioperi potrebbe determinare la oggettiva compromissione della «continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1»;

la disciplina dettata dalla Commissione con la delibera di indirizzo n. 03/134, del 2003, integrata con la delibera del 30 aprile 2004, indica le modalità di adesione allo sciopero generale da parte delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali prevedendo, in particolare, oltre agli obblighi del preavviso e della garanzia delle prestazioni indispensabili, un intervallo di dieci giorni tra lo sciopero generale e le altre azioni di sciopero che interessano lo stesso servizio pubblico;

la delibera n. 22/279 del 12 dicembre 2022 prevede che, in caso di scioperi generali, debba essere rigorosamente rispettata la regola della rarefazione stabilita dalla legge (art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990), escludendo l'operatività della "concentrazione" di una pluralità di scioperi con riferimento ai settori del trasporto passeggeri;

RILEVATO CHE

con decreto del 21 luglio 2025, il Presidente della Regione Marche ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale per i giorni 28 e 29 settembre 2025;

con decreto del 23 luglio 2025, il Presidente della Regione Valle d'Aosta ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale per il giorno 28 settembre 2025;

con decreto del 9 agosto 2025, il Vicepresidente della Regione Calabria ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Giunta e del Consiglio regionale per i giorni 5 e 6 ottobre 2025;

nell'ambito della legge n. 146 del 1990, il rispetto della regola della franchigia elettorale risponde all'esigenza di garantire, in determinati settori, i servizi pubblici essenziali nella loro totalità, perché preordinati alla tutela del corretto svolgimento delle attività connesse alle operazioni elettorali, nonché il diritto alla mobilità dei cittadini chiamati al voto;

RICHIAMATE

le seguenti disposizioni contenute nelle sottoindicate discipline di settore:

Regioni Autonomie Locali: di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie;*

Ministeri: di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”;*

Vigili del Fuoco: ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005 con la quale è stato precisato che, in tema di franchigie elettorali, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina dettata in materia dall'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178) per il Comparto Ministeri;

Trasporto marittimo: allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”;*

Elicotteri: di cui all'articolo 3, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*

Trasporto Pubblico Locale: di cui all'articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...”* ;

Igiene Ambientale: di cui all'articolo 5, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), che individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra i quali il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”*;

Telecomunicazioni: di cui all'articolo 9, della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *“E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ...”*;

Elettricità: di cui all'articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”*;

Gas-Acqua: Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”*;

Funerario: di cui all'articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione*

elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”;

Carburanti: di cui all’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo la quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”;*

DELIBERA

l’apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento di cui agli articoli 4, comma 4-*quater*, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti della Confederazione sindacale COBAS e, al solo fine di garantire l’applicabilità e l’effettiva esecuzione del sistema sanzionatorio delineato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e nei confronti delle Segreterie nazionali di categoria COBAS Scuola, COBAS Sanita, Istruzione e Ricerca e COBAS Lavoro Privato, per le seguenti violazioni:

- **“mancato rispetto del termine di preavviso”**, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, secondo il quale il termine di preavviso minimo per poter proclamare uno sciopero non può essere inferiore a 10 giorni;
- **“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, della delibera n. 03/134 sopra richiamata, con riferimento agli scioperi locali e nazionali precedentemente proclamati e poi effettuati, e della delibera n. 22/279, del 12 dicembre 2022, in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri;
- **“mancato rispetto della regola della franchigia elettorale”**, limitatamente ai bacini interessati dalle consultazioni elettorali regionali, contenuta nelle sottoindicate discipline di settore:

Regioni Autonomie Locali: di cui all’articolo 6, comma 5, lett. e) dell’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie [per le Regioni Valle d’Aosta, Marche e Calabria];*

Ministeri: di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”* [per le Regioni Valle d'Aosta, Marche e Calabria];

Vigili del Fuoco: ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005 con la quale è stato precisato che, in tema di franchigie elettorali, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina dettata in materia dall'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178) per il Comparto Ministeri [per le Regioni Valle d'Aosta, Marche e Calabria];

Trasporto marittimo: allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”* [per le Regioni Valle d'Aosta, Marche e Calabria];

Elicotteri: di cui all'articolo 3, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”* [per le Regioni Valle d'Aosta, Marche e Calabria];

Trasporto Pubblico Locale: di cui all'articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *“Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ...”* [per la Regione Calabria];

Igiene Ambientale: di cui all'articolo 5, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di

igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), che individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra i quali il periodo compreso *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica”* [per la Regione Calabria];

Telecomunicazioni: di cui all'articolo 9, della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *"E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ..."* [per la Regione Calabria];

Elettricità: di cui all'articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *“la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)”* [per la Regione Calabria];

Gas-Acqua: Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *“nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio”* [per la Regione Calabria];

Funerario: di cui all'articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *“dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale”* [per la Regione Calabria];

Carburanti: di cui all'art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo la quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal*

terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate” [per la Regione Calabria];

AVVERTE

la Confederazione sindacale COBAS che, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica a mezzo PEC della presente delibera, ha diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentita;

CHIEDE

alla Confederazione sindacale COBAS di indicare, entro 30 giorni (trenta) dalla notifica a mezzo PEC della presente delibera, il nominativo del proprio legale rappresentante *pro-tempore*;

INVITA

il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei Servizi – Sistema NOI PA, le Società Trenitalia e RFI, Fibercop Sp.A. e Tim S.p.A., selezionati in base al criterio della presunta disponibilità dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 146 del 1990, riconosciuti alla Confederazione sindacale COBAS e alle sue articolazioni di categoria COBAS Scuola, Cobas Sanità, Istruzione e Ricerca e COBAS Lavoro Privato, in ragione della loro consistenza associativa, di voler comunicare entro 30 giorni l’ammontare dei contributi versati alla medesima Organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione, nonché la propria matricola INPS, rilevante ai fini del versamento dell’importo delle sanzioni eventualmente irrogate;

DISPONE

la notifica della presente delibera alle Confederazioni sindacali COBAS, COBAS Scuola, COBAS Sanità, Istruzione e Ricerca e COBAS Lavoro Privato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei Servizi – Sistema NOI PA, alle Società Trenitalia e RFI, Fibercop Sp.A. e Tim S.p.A.;

DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

